

(Provincia di Potenza)

PROT. 3484 DEL 19 APR. 2013

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 7

DEL 09/04/2013

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTOPER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di aprile alle ore 19,00 nella Sala del Consiglio del Comune di Paterno, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** seduta pubblica - prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

2 0	Sindaco Consigliere	GRIECO MICHELE LOMANTO ENRICO DOMENICO	Si Si	8 9	Consigliere Consigliere		Si Si
3 0	Consigliere	SANGIORGIO GIUSEPPE	Si	10	Consigliere	NOTARFRANCESCO SEVERINO	N o
4 0	Consigliere	LAINO ANTONIO	Si	11	Consigliere	VOTTA LUIGI	N o
6 0	-	BITETTI VITO COIRO VINCENZO LABRIOLA MICHELE	Si Si Si	12 13	Consigliere Consigliere	FLORIO ANTONIO LACAVA EDOARDO	Si Si

LATERZA CARMELA DOMENICA ASSESSORE ESTERNO - PRESENTE

Presenti: 11 Assenti: 2

Presiede il Sindaco Ing, MICHELE GRIECO Assiste il Segretario Comunale Dott. GESUALDI PIERLUIGI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



(Provincia di Potenza)





COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11102 del 28/03/2013

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO		
AREA AMMINISTRATIVA			

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE REGOLAMENTOPER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile Area Contabile F.to SAMA' PASQUALINA

Data 28/03/2013



(Provincia di Potenza)

IL PRESIDENTE pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno, prospettando la necessità di disciplinare la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante";

RIFERISCE:

- che agli atti non esiste una adeguata regolamentazione per la concessione di aree destinate allo spettacolo viaggiante, per cui si rende necessario produrre delle norme in materia;
- che, a tal fine, è stato predisposto dall'Area Amministrativa lo schema di "Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante", composto da 34 articoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la Relazione del Presidente;

VISIONATO lo schema di "Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante" composto da 34 articoli;

DATA lettura dei 34 articoli di cui è costituito detto "Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000

TANTO PREMESSO,

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi favorevoli, accertati per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare "Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante", che forma parte integrante del presente deliberato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2013 prop. n. 11102



(Provincia di Potenza) P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Definizione

Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile.

Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:

- in occasione di sagre fiere feste tradizionali, cittadine o rionali (Titolo II);
- per parchi divertimento organizzati (Titolo III);
- per installazione di circhi, mostre di animali ed esibizioni acrobatiche con auto e moto (Titolo IV).

ART, 2

Determinazione delle aree comunali

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale.

L'elenco delle aree disponibili é aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n° 337 con apposita delibera di Giunta Comunale.

Possono essere utilizzate per spettacoli viaggianti anche aree private.

Nel caso siano previste 10 (dieci) o più attrazioni, così come previsto dal DM 23/5/2003, la richiesta deve essere avanzata da organizzatori qualificati in possesso di apposita autorizzazione ministeriale nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle legge 337/68.

Il Responsabile del Servizio determina, con propria ordinanza, il numero massimo di attrazioni che possono essere installate nelle aree pubbliche, le condizioni generali d'esercizio nonché le date di inizio e di termine delle manifestazioni.

ART. 3

Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito cauzionale, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili; anche nel caso di utilizzo di area privata è dovuto il deposito cauzionale previsto dall'art.7 lettera b).

ART. 4

Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo

L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 c 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n.311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'attrazionista per l'esercizio della professione.

La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell'attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso al Settore Commercio prima dell'inizio del luna park.

ART. 5

Domanda

Chi intende ottenere in concessione un'area e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attrazione deve presentare domanda al Settore Commercio in carta legale specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:

- le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l'eventuale recapito;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
- il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita IVA;
- il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
- il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area:
- i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di Paterno;
- gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le domande, in bollo, devono essere presentate al Settore Commercio almeno 90 giorni prima della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa data.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore Commercio.

Per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.

Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.

ART. 6

Comunicazione esito domande

L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione; in difetto, l'istanza si intende rifiutata.

Il provvedimento negativo può essere oggetto di opposizione al Sindaco da parte dell'interessato. In caso di opposizione l'attrazionista può farsi assistere dalle organizzazioni sindacali di categoria o da altro organo di tutela.

L'opposizione al Sindaco deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del diniego. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, o la data di deposito presso il protocollo del Comune.

Il Comune è tenuto a dar esito all'opposizione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione.

ART. 7

Obblighi del concessionario

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) pagamento anticipato del canone C.O.S.A.P. e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti specificati Regolamenti;
- b) versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini che verranno fissati dal Responsabile del Servizio, di una cauzione il cui importo verrà stabilito dallo stesso Responsabile in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità

necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore;

c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;

d) non cedere a terzi la concessione:

e) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Responsabile del Servizio;

- f) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
- g) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;

h) rispettare la data di inizio e fine occupazione;

- i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
- l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo
- m) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.

ART. 8

Assenze

Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presenti perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione.

ART. 9

Gestione dell'attrazione - subconcessione

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

E' vietata ogni forma di subconcessione.

In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

ART.10

Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti

All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche.

I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

ART 11

Responsabilità dei concessionari

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

04/19/13 12:40:10 pag. 7 PARENTE FRANCESCO



ART. 12

Sgombero dell'area

Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti dall'ordinanza del Responsabile del Servizio.

Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte.

In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.

ART. 13 Subingressi

In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dell'attrazione ceduta (il punteggio s'intende relativo all'anzianità di frequenza dell'attrazione alle singole manifestazioni).

Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi 2 anni.

Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività; o del ramo d'azienda; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.



ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE TRADIZIONALI

ART. 14

Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti

L'installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi può avvenire sulle aree pubbliche indicate nella deliberazione indicata al precedente art. 2.

Qualora l'installazione avvenga su aree private, potrà essere autorizzata in occasione di manifestazioni, fiere e feste tradizionali, previo assenso dell'organizzatore della manifestazione e del proprietario dell'area se diverso dall'organizzatore.

ART.15

Criteri per formazione della graduatoria

Per le assegnazioni delle aree disponibili si segue la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di appartenenza alla categoria per ogni anno (determinata dalla data di iscrizione dei richiedenti al REA) punti 2
- b) anzianità di effettiva residenza per ogni anno o frazione di anno superiore a sci mesi:
 - 1. nella provincia di Potenza punti 4
 - 2. nella regione Basilicata punti 2
 - 3. fuori della regione Basilicata punti 1
- c) anzianità di domanda : per ogni anno di domanda per la medesima attrazione e per la medesima manifestazione punti l

Ai fini della graduatoria di cui al comma 1, alla data di approvazione del presente regolamento sarà assegnato a ciascun operatore il punteggio acquisito fino a tale data nell'ultimo decennio.

ART. 16

Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione

In caso di istituzione di nuove sagre o manifestazioni in cui si svolga attività attrazionistica su aree pubbliche, salvo che nel provvedimento di istituzione non sia stabilito altrimenti, l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta con i criteri di cui all'art.15.

ART. 17

Assegnazione spazi temporaneamente liberi nei luna park

Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti, l'Amministrazione Comunale potrà consentire l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di ulteriori attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, ai richiedenti che, come requisiti, abbiano attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera.

A parità dei requisiti di cui sopra si privilegia l'attrazione considerata novità; ad ulteriore parità si

segue la graduatoria di cui al precedente articolo 15.

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità, dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità. L'inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non dà luogo a diritti di

installazione per l'anno successivo.

TITOLO III PARCHI DI DIVERTIMENTO - LUNA PARK - PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI

ART. 18 Definizione

Sono denominati parchi divertimento o Luna Park, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area costituiti almeno da dieci attrazioni, di cui almeno due grandi attrazioni o cinque medie nonché quelli allestiti da organizzatori qualificati muniti di apposita autorizzazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ufficio Spettacoli Viaggianti.

ART. 19

Classificazione delle attrazioni

Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello spettacolo, in base all'art.4 della Legge n.337/68, e successive modifiche ed integrazioni.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente regolamento vengono considerate "piccolissime attrazioni", non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (sempre limitatamente allo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta.

ART. 20

Organizzazione, autorizzazione e concessione dell'area

Gli organizzatori qualificati che intendono allestire un parco divertimenti organizzato, sono soggetti alle stesse autorizzazioni e condizioni previste nel Titolo I.

La domanda di autorizzazione all'allestimento di un parco divertimenti organizzato, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., deve essere corredata della documentazione tecnica idonea a verificare le condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Qualora l'area destinata al parco sia pubblica, il Comune rilascia la concessione di occupazione dell'area nei termini già previsti nel titolo I del presente Regolamento.



Commissione consultiva interna

I parchi divertimento con più di dieci attrazioni possono avere una commissione consultiva interna, composta da non più di cinque concessionari, eletta tra i concessionari stessi nel proprio ambito, per collaborare con il Comune all'allestimento, all'organizzazione e disciplina del complesso stesso e potrà gestire quanto concerne la pubblicità delle manifestazioni ed i servizi occorrenti.

ART. 22

Criteri per l'assegnazione delle aree

Per l'assegnazione delle aree nei parchi divertimento o luna park si segue la graduatoria di cui al precedente art.15.

Qualora per motivi di pubblica utilità si rendesse necessaria la riduzione dell'area pubblica destinata a luna park, l'inserimento delle attrazioni nell'area ridotta è effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 1).

Nel caso di istituzione di nuovi parchi divertimento l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto dei criteri di cui all'art.15.

ART. 23

Cambio di attrazione - ampliamento della concessione di suolo e area pubblica

La sostituzione dell'attrazione con altra può essere richiesta solamente nel caso in cui si tratti di attrazione del medesimo tipo o di attrazione diversa dalle attrazioni usualmente presenti.

L'ampliamento dell'ingombro sarà concesso solo in presenza di spazio effettivamente disponibile, e a condizione che tale ampliamento non causi l'esclusione dalla manifestazione di altro/i operatore/i abitualmente presente/i.

Qualora pervengano più istanze di ampliamento, verrà privilegiata quella presentata dall'operatore che da più anni non ha ottenuto ampliamenti della superficie concessa; a parità di requisiti si segue l'ordine della graduatoria di cui all'art.15.



TITOLO IV SPETTACOLI CIRCENSI

ART. 24

Aree

L'Amministrazione Comunale, con atto formale dell'organo competente, determina le aree pubbliche disponibili per le attività circensi.

E' consentito lo svolgimento dell'attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse e dell'Amministrazione comunale.

ART. 25

Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione

La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare nei termini stabiliti dall'art. 5, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.

Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita IVA, se il richiedente è persona fisica;
- b) indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e fax dove inoltrare le comunicazioni;
- c) denominazione del circo;
- d) capienza massima di spettatori della struttura circense;

e) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;

f) misura in mq dell'area che si intende occupare; il soggetto richiedente dovrà presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell'attività circense, dall'area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.;

g) elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals, relativo all'anno solare precedente.

ART. 26

Istruttoria della domanda

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rilascio della concessione, e lo invita a versare un deposito cauzionale a conferma dell'interesse all'ottenimento della concessione. La mancata presentazione o invio della prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale entro i termini fissati dal Comune, comporta il diniego all'istanza. Decorso il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale, il Comune entro i successivi 30 giorni comunicherà l'accoglimento o meno della richiesta di concessione dell'area.

L'importo della cauzione è determinato dal Responsabile del Servizio che rilascia la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione.

Scaduto il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale il Comune invita l'interessato, se unico richiedente, o colui che è risultato assegnatario dell'area, in caso di più richiedenti, a presentare, non oltre 30 giorni prima dell'installazione del circo, la documentazione tecnica necessaria, prevista dalla vigente normativa.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

ART. 27

Documentazione

Dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione dello svolgimento dello spettacolo circense, i responsabili delle attività in oggetto, depositano presso gli uffici comunali la seguente documentazione:

- a) copia del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- b) copia del pagamento della tassa asporto rifiuti;
- c) copia del pagamento della pubblicità;
- d) attestazione del pagamento della cauzione.

ART. 28

Criteri per l'assegnazione dell'area

Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata.

Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica.

In caso di due o più domande hanno comunque la precedenza, nell'ordine, i circhi che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente assunti nell'anno solare precedente; e a parità di requisiti il circo che è assente dal paese da più tempo.

A parità di periodo di assenza, è data la precedenza al circo con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

La rinuncia della concessione dopo la comunicazione dell'assegnazione dell'area, qualora non causata da motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, comporta l'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale.

L'area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 20 gg. compreso il montaggio e smontaggio delle strutture.

ART. 29

Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio

Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato, fermo restando il termine di 20 giorni indicato all'art 28.

La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.

ART. 30

Sgombero

Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 31

Disposizioni d'esercizio, igieniche di sicurezza

Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:

- a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantinaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta;
- b) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
- d) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
- e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denuncino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.

ART. 32

Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto

Potranno essere concesse le aree destinate agli spettacoli circensi per l'effettuazione di mostre faunistiche o per le esibizioni acrobatiche di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Nelle mostre faunistiche è vietata la vendita di animali.

In caso di domande concorrenti la concessione dell'area verrà rilasciata alla ditta che da più tempo non ha operato nel paese.

TITOLO V SANZIONI

ART. 33

Sanzioni

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 7, lettere a,b,d, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione.

Per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:

- per la prima volta, diffida;
- per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
- per la terza volta, espulsione dall'area concessa per l'edizione in corso.


Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.


L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da €.25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

ART. 34

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.







(Provincia di Potenza)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto p

IL SINDACO F.to Ing, GRIECO MICHELE



3,01	O 3 N
Prot. n. 3484	
Il Responsabile del protocollo, visti gli atti d'ufficio	
Che la presente deliberazione	9 APR. 2013
Dalla residenza comunale, lì 19 APR. 2013	
- OTHER A	Il Responsabile del protocollo F.to Responsabile del Protocollo Il Responsabile del Protocollo Parente
E' copia conforme all'originale da servire per uso anni	Il Responsabile del Parente Francesco Parente
Dalla Residenza Comunale, lì 19 APR. 2013	Il Segretario Comunale Dott. PIERLUIGI GESUALDI
Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'uffic	cio
Che la presente deliberazione ATTEST	ΓΑ \
Esecutiva il giorno	\bigcup
 () Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 13 () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, com 	34, comma 4, D.vo 267/2000) nma 3, D.vo 267/2000)
E' stata affissa all'Albo Comunale, come prescritto dall'a quindici giorni consecutivi, da APR. 2013 al	'art. 124, comma 1, D.L.vo 267/2000 per
Dalla Residenza Comunale, lì	Il Segretario Comunale
	F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI
E' copia conforme all'originale da servire per uso ammir Dalla Residenza Comunale, lì	inistrativo Il Segretario Comunale
	Dott. PIERLUIGI GESUALDI